



COPIA PER IL CONTRIBUENTE



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno **11 giugno 2019** alle ore 22.15 si è riunita presso la sede sociale in via Gramsci 12, Desio l'**Assemblea Ordinaria dei Soci** in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del 10 giugno alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. **Esame ed approvazione delle modifiche statutarie obbligatorie contenute nel D.Lgs. 117/2017**
2. **Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto sociale e su designazione dell'Assemblea, il dott. Fabio Motta e su proposta dello stesso l'Assemblea nomina segretaria Villa Lauretta.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia anticipatamente tutti i presenti e constatato che:

- l'Assemblea è stata convocata nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto Sociale il giorno 26 maggio 2019;
- l'Assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 10 giugno 2019 alle ore 9.30 è andata deserta;
- l'Assemblea fissata in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2019 alle ore 22.15 è validamente costituita;
- sono presenti n. 56 soci di cui n. 36 in proprio e n. 10 portatori di 20 deleghe, come risulta dal foglio presenza allegato per un numero di soci votanti n. 68
 1. Chiggiato Cristian portatore di n. 3 deleghe: di Cadei Barbara, di Taccagni Ginevra, di Como Stefano;
 2. Colombo Ornella portatrice di n.1 delega di Latella Giuseppina;
 3. Danielli Gabriella portatrice di n.1 delega di Pitzalis Augusto;
 4. Di Benedetto Patrizia portatrice di n. 3 deleghe: Mazza Roberto, Rinaldi Ilaria, Galli Simone;
 5. Feroletto Lorenzo portatore di n. 3 deleghe: Marzupio Roberta, Barbatì Donatella, Genovese Giacomo;
 6. Pappas Alessandra portatrice di n. 1 delega di Casiraghi Luca;
 7. Parravicini Luca portatore di n. 2 deleghe: di Sala Riccardo, Arienti Mattia;
 8. Parravicini Marco portatore di n. 1 delega di Chinaglia Annalisa;
 9. Stefanello Davide portatore di n. 2 deleghe: di Marelli Elisa, di Bettinelli David;
 10. Vavassori Silvia portatrice di n. 3 deleghe: di Resta Marina, di Varenna Alice, di La China Elisabeth.

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. **Esame ed approvazione delle modifiche statutarie obbligatorie contenute nel D.Lgs. 117/2017**

Prende la parola il Presidente che illustra ai soci che è stata convocata l'Assemblea in forma ordinaria e secondo le modalità e con i quorum indicati dallo Statuto vigente, per l'esclusiva introduzione delle disposizioni aventi "**carattere inderogabile**" per ottemperare al recepimento della Riforma del Terzo Settore che introduce un'articolata normativa.

La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo da parte delle associazioni di promozione sociale ha visto uno slittamento della data di entrata in vigore del codice

medesimo approvato con D.Lgs 117/2017 per permettere alle associazioni di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla nuova legislazione.

Il Presidente prosegue precisando però che per beneficiare della semplificazione, le modifiche potranno essere attivabili limitatamente alle tipologie di modifiche statutarie da ricondursi a quelle aventi "**carattere inderogabile**" per adeguarsi alle disposizioni del Codice Terzo Settore (CTS).

Pertanto lo statuto che è in discussione quest'oggi recepisce le sole modifiche di "**carattere inderogabile**" per adeguare anche il nostro Statuto alle novità introdotte dalla riforma.

Lauretta precisa sommariamente le principali novità introdotte dal Codice del Terzo Settore:

- il numero minimo dei soci
- l'utilizzo dell'acronimo APS nella denominazione sociale dell'ente
- le finalità
- le attività di interesse generale
- la costituzione del registro unico nazionale per tutti gli enti del Terzo settore
- l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati
- le norme organizzative degli enti, la disciplina del volontariato, le coperture assicurative obbligatorie, il regime fiscale, ecc.

Motta sottolinea inoltre che nei prossimi mesi verrà modificato il regolamento e che verrà sottoposto nei modi d'uso per la sua approvazione. Anche la modulistica, se necessario, verrà modificata.

Passa alla lettura dello Statuto e, terminata la lettura apre la discussione per rispondere ad eventuali domande.

Danielli G.: chiede chiarimenti circa le finalità per verificare eventuale possibilità di ampliare le attività ad altri ambiti (che esulano da attività corali/musicali) che non rientrano nello spirito che persegue attualmente l'associazione.

Dopo ampia discussione non si accoglie la proposta, non essendo considerata fra le inderogabili dal DLgs 117.

Danielli G.: propone di inserire un limite temporale per il rinnovo delle cariche per una alternanza.

Dopo ampia discussione non si accoglie la proposta, non essendo considerata fra le inderogabili dal DLgs 117.

Colombo O.: premettendo che alla prossima scadenza non si candiderà, suggerisce ai soci di farsi avanti in occasione del rinnovo periodico delle cariche per mettersi al servizio dell'associazione. Auspica una presenza di "quote rosa" più significativa rispetto a quella che c'è attualmente: invito a tutte le donne.

Si prende atto.

Motta F.: precisa che l'associazione non pone alcuna limitazione, non l'ha mai peraltro posta, ma favorisce chi vuole fattivamente collaborare. E' peraltro ovvio che chi desidera candidarsi alle cariche di consigliere deve dedicare adeguatamente tempo ed energie per le attività che il ruolo richiede che si aggiungono ovviamente agli impegni corali.

Si prende atto.

Balestreri E.: voglio ringraziare i consiglieri per il loro impegno ed il lavoro svolto per noi. So che hanno partecipato a vari incontri per poter esaminare la nuova normativa, si sono confrontati con CSV (Centro Servizi Volontariato) per verificare le modifiche introdotte al nostro statuto, onde poterci presentare le modifiche necessarie per allinearci al nuovo disposto normativo.

Si prende atto.

Motta: precisa che i quesiti posti via mail da Latella hanno trovato puntuale risposta stesso mezzo visto che questa sera non ha potuto partecipare.

Si prende atto.

Il Presidente chiede ai soci presenti di passare alle votazioni per alzata di mano:

Soci favorevoli: n. 56 (36 presenti e 20 per delega)

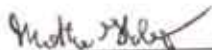
Soci astenuti: nessuno
Soci contrari: nessuno

2. Varie ed eventuali.

Nessun altro argomento è portato all'attenzione dei presenti.

Constatato che sono esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori interventi dei soci il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 23,25 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale precisando che **"la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co.3 e co.5 del D.Lgs. 117/2017"**.

Il Presidente



Il Segretario



Desio, 11 giugno 2019



UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il **20 GIU. 2019**

al n° **2416** mod. **3** con esattezza

di ZERO . . . esente . . .

Su delega del Direttore Provinciale

Paola Alfusco

L'ADDETTO

Anna Lucia Maronese







Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Coro Città di Desio"

Articolo 1

Durata, Costituzione e Sede

- 1.1 È costituita l'associazione denominata "Coro Città di Desio" Associazione di Promozione Sociale (APS), di seguito denominata per brevità "Coro Città di Desio APS" o "Associazione". L'associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.
- 1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Desio in Via Gramsci, 12 e può costituire sedi secondarie.
- 1.3 Il Consiglio Direttivo potrà, per delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni; tale modifica non prevede la modifica del presente Statuto.
- 1.4 L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
- 1.5 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 1.6 Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi purché maggiorenni.
- 1.7 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività di interesse generale

- 2.1 L'associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale secondo il D.Lgs. 117/2017, art. 5 comma 1 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 2.2 L'associazione si dedica prevalentemente allo studio, alla promozione, all'esecuzione e alla diffusione di ogni genere di musica polifonica, corale e/o strumentale.
- 2.3 Ai fini del perseguimento del suo oggetto sociale l'associazione potrà, tra le altre cose:
 - promuovere e organizzare manifestazioni, concerti, convegni, seminari, corsi aventi per oggetto la musica, la ricerca musicologica e tutte le attività culturali connesse;
 - gestire e sostenere corsi di musica propedeutici ed avanzati;
 - promuovere e gestire scuole stabili di musica;
 - produrre gli strumenti editoriali connessi alla propria attività (dischi, libri, video, partiture ecc.);
 - istituire borse di studio;
 - organizzare viaggi di studio e di formazione musicale nonché viaggi per partecipare a concerti, festival e rassegne;
 - promuovere convegni, conferenze o dibattiti su temi inerenti l'oggetto sociale.
- 2.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2.5 In caso di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di altra natura anche ricorrendo a propri associati in deroga al precedente comma e previa delibera del Consiglio Direttivo.



- 2.6 Qualora se ne presentasse la necessità, per il raggiungimento degli scopi sociali e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 2.7 L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3

I Soci

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia.
- 3.2 Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
- 3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta al Presidente e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.7 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
- 3.8 Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, e deve essere versato entro i 30 (trenta) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di socio

- 4.1 La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
 - decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 4.2 Le dimissioni, l'esclusione o la radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo non comportano la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.
- 4.3 Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione o la radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti (se previsto) ovvero all'Assemblea che, previo contraddittorio, delibera in merito in via definitiva.
- 4.4 L'esclusione o la radiazione hanno effetto immediato dalla ratifica del provvedimento da parte del Collegio dei Garanti (se previsto) o dall'Assemblea. La ratifica deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Articolo 5



Diritti e doveri dei Soci

- 5.1 I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 5.2 I Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, senza oneri aggiuntivi;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
 - esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nel rispetto del dettato legislativo ed in particolare delle norme sulla Privacy.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

- 6.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Direttore Artistico;
 - il Collegio dei Garanti (se previsto).
- 6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni (l'annualità è da intendersi come periodo compreso tra due assemblee ordinarie di approvazione del Bilancio/rendiconto). Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento Interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 L'Assemblea dei Soci

- 7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 7.2 Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e/o da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima anche mediante posta ordinaria, fax o posta elettronica.
- 7.3 L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 30% degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
- 7.4 L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In



seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

7.5 Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

7.6 I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- conferire al Tesoriere e/o a più componenti del Consiglio Direttivo i poteri di firma per l'uso dei conti correnti intestati all'Associazione;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare sulle modifiche Statutarie e su eventuali regolamenti Interni;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario designato dall'assemblea tra i soci presenti. In assenza del Presidente dell'Associazione l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

7.8 Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

8.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

8.3 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n. 5 (cinque) fino ad un massimo di n. 7 (sette) membri effettivi, eletti tra i Soci maggiorenni dall'Assemblea ordinaria.

8.5 I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

8.6 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente, ed inoltre il Segretario e il Tesoriere.

8.7 Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.8 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in



via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

- 8.9 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente ed ai membri del Consiglio presenti alla riunione. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su mandato dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci, se non è presente il Collegio dei Garanti;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
- 8.11 In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito nominando il primo associato tra i non eletti. La cooptazione dei membri è possibile fino ad un massimo di un terzo del totale dei componenti; oltre tale limite l'organo decade e sono necessarie nuove elezioni.

Articolo 9

Il Presidente

- 9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute unitamente ai tutti i Consiglieri presenti.
- 9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.
- 9.6 In caso di prolungata assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente saranno svolte a tutti gli effetti dal Vice Presidente sino alla fine del mandato in corso.

Articolo 10

Il Vice Presidente

- 10.1 Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Svolge analoghe funzioni del Presidente solo in caso di prolungata assenza, di impedimento o di cessazione.



Articolo 11

Il Direttore Artistico

- 11.1 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Consiglieri o tra i soci o tra persone esterne. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato.
- 11.2 Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo e deve essere persona competente e preparata nell'ambito della musica corale e nella musica in genere.
- 11.3 Ha il compito di:
- programmare le scelte artistiche dell'Associazione;
 - proporre, curare e coordinare con il Consiglio Direttivo corsi, seminari, concorsi, rassegne e concerti;
 - curare i rapporti con gli Enti Pubblici e le associazioni culturali, rapporti per i quali il Direttore Artistico può concedere eventuale delega.

Articolo 12

Il Collegio dei Garanti

- 12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti del Collegio.
- 12.2 Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Articolo 13

Il Patrimonio sociale

- 13.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e può essere costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
- 13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - rendite e ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
- 13.3 Il patrimonio sociale dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 13.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14



Il Bilancio

- 14.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 14.2 Il Rendiconto Economico e Finanziario dell'esercizio sociale di cui al comma 14.1 è redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- 14.3 Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
- 14.4 La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
- 14.5 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
- 14.6 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
- 14.7 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15

Modifiche al Statuto e Regolamento Interno

- 15.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 15.2 A norma dell'art. 21 C.C., il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.3 Le modifiche al Regolamento Interno devono essere sottoposte per la sua approvazione all'Assemblea dei soci con deliberazione in seduta ordinaria.

Articolo 16

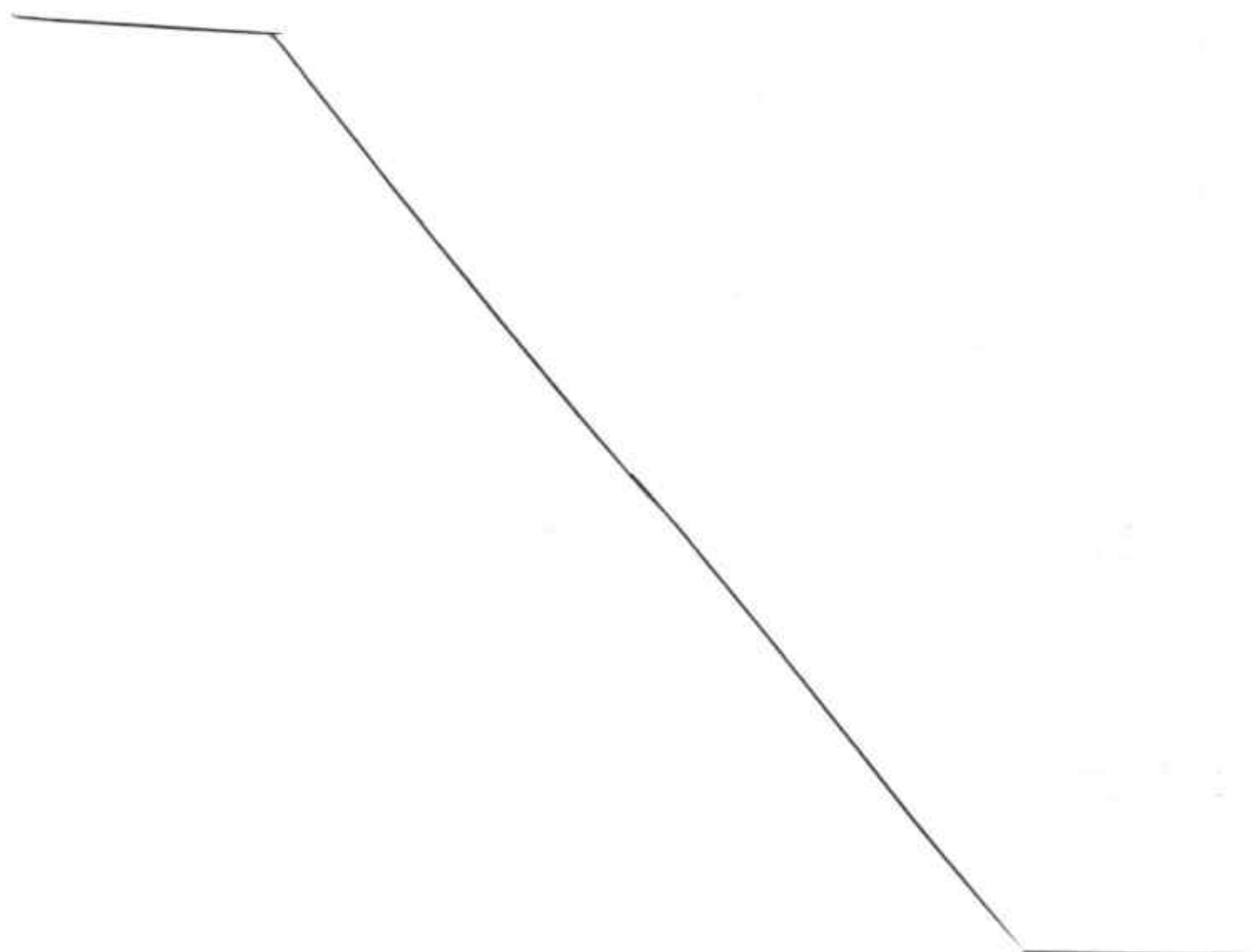
Scioglimento dell'Associazione

- 16.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
- 16.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 17

Disposizioni finali

- 17.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



3 2416 20/06/2019

0,00 **TM319L002416000GG**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3

Su delega del Direttore Provinciale
Paola Alfuccio
L'ADDETTO
Anna Maria Rignone